

SOGGETTO AGGREGATORE – STAZIONE APPALTANTE

Fasc. 1.6.1.0.0.0/4/2018

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEL FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI APPARTENENTI AD AMMINISTRAZIONE/ENTI NON SANITARI SITI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 1, L. 488/1999, PER LA DURATA DI 36 MESI.

CIG 7447541142

Indice

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2 CHIARIMENTI
 - 2.3 COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA DELLA CONVENZIONE E OPZIONI
 - 4.1 DURATA
 - 4.2 OPZIONI
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
 - 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
 - 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
 - 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
 - 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
 - 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
 - 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
 - 14.3.1 Dichiarazioni integrative
 - 14.3.2 Documentazione a corredo
 - 14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 17.1 Riparametrazione
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
26. DURATA DEL PROCEDIMENTO

ALLEGATI:

- All. 1) modello istanza di partecipazione
- All. 2) modello DGUE aggiornato al decreto correttivo al Codice dei contratti
- All. 3) modello offerta economica
- All. 4) modello offerta tecnica
- All. 5) tabelle valutazione offerta tecnica
- All. 6) organizzazione minima del servizio

1. PREMESSE

La Città metropolitana di Bologna è **Soggetto Aggregatore** (d'ora innanzi **SA**) ex delibera A.n.ac. n. 31/2018, nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, comma 499, L. 208/2015 e 9, comma 2, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014, per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari aventi sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna, quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:

- Comuni;
- Unioni di Comuni;
- Province;
- Società a totale partecipazione pubblica;
- Camere di commercio;
- Enti parastatali.

Nella programmazione presentata al MEF l'Ente scrivente ha proposto, quale iniziativa da attivare, la procedura di gara a livello aggregato per l'affidamento di alcuni dei servizi rientranti nella categoria del Facility management immobili rivolta agli EE.LL. e agli enti aventi sede nella Regione, prevedendo per il terzo trimestre 2018, l'attivazione delle convenzioni: pertanto, con determina a contrarre IP n. 868/2018 esecutiva dal 16/4/2018 ha disposto di attivare la procedura in oggetto.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

L'appalto in oggetto, rientrante a pieno titolo nella tipologia di un contratto misto di servizi e lavori per la molteplicità delle prestazioni richieste, si configura tuttavia come appalto di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 28 D.Lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando 8 direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'ANAC (Det. 7/2015), in quanto l'oggetto principale è costituito, sia dal punto di vista funzionale sia economico, dal "Servizio Energia".

Il presente affidamento è stato inserito nell'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso gli immobili delle Amministrazioni/Enti Contraenti del territorio della Regione Emilia-Romagna che utilizzeranno la Convenzione [codice NUTS ITH5] - CIG 7447541142

Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del Codice, il Dirigente del servizio edilizia scolastica ed istituzionale della Città metropolitana di Bologna, ing. Massimo Biagetti, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni/Enti contraenti di nominare il proprio Responsabile del procedimento e il proprio Direttore dell'esecuzione contrattuale per ogni singolo contratto/ordinativo di fornitura stipulato sulla base dello schema di convenzione approvato con la citata determina a contrattare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31 e 101 del Codice.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando GUUE;
- 2) Disciplinare di gara e relativi n. 6 allegati;
- 3) Capitolato speciale e relativi n. 3 allegati (elenco prezzi, Duvri standard e Quantità di energia);
- 4) Schema di convenzione.

Il documento di valutazione dei rischi - All. n. 2 al capitolato – contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alle tipologie di prestazioni oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sulla base dei rischi standard da interferenze individuali si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare comporti gli oneri per la sicurezza ivi indicati al successivo paragrafo 3.

Tali documenti saranno integrati dall'Amministrazione/Ente Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione, riferendoli ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando eventuali oneri aggiuntivi. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, è allegata all'Ordinativo di Fornitura prima dell'inizio dell'attività.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Il capitolato è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 del Codice, come previsti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data [7 marzo 2012](#) (pubblicati in G.U. n.74 del 28 marzo 2012) scaricabili dal sito <http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1>.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito <http://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione>,

nonché presso l'U.O. Segreteria Generale e Appalti, e-mail:

segreteria.generale@cittametropolitana.bo.it, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 previo appuntamento telefonico al numero 051/6598319, entro il 25/05/2018. Al medesimo recapito è possibile rivolgersi per informazioni di carattere tecnico e amministrativo sulla procedura di gara.

Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto da lui delegato, potrà prendere visione ed estrarre copia della suddetta documentazione.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it entro il 23/05/2018: non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet

<http://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione> .

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo se aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nei paragrafi 2.1 e 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26, comma 1, L. n. 488/1999, e ha ad oggetto l'appalto del SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI (invernali ed estivi) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI - ricompreso nella categoria del Facility management degli immobili - CPV 71314200 (-4) - Importo netto € 55.000.000,00.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi, per definizione normativa stessa, del servizio integrato che disciplina l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di Comfort negli edifici, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente.

L'importo a base di gara è al netto di IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischio di interferenza.

Detti oneri sono quantificati in complessivi € 175.000,00, iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, e non sono soggetti a ribasso.

L'affidamento del suddetto servizio viene effettuato dalla Città metropolitana, in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/014, in favore di tutte/i /le/gli Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Emilia-Romagna.

Il valore complessivo stimato della Convenzione per i 36 mesi previsti è pari ad € 55.000.000,00 [cinquantacinquemilioni/00], IVA esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso – sopra indicati.

Si precisa che il valore sopra indicato è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni/Enti che aderiranno alla convenzione nel suo arco di durata.

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le amministrazioni/Enti né per il soggetto Aggregatore. Si tratta di importi meramente presuntivi che non attribuiscono all'Aggiudicatario il diritto ad alcun corrispettivo minimo o ad alcuna indennità, restando conseguentemente a suo carico il rischio per la stipulazione o meno dei contratti con Amministrazioni/Enti contraenti.

Di conseguenza, con riferimento all'importo complessivo stimato posto a base di gara, si precisa che si tratta di una stima del fabbisogno del suddetto servizio per l'intera durata della Convenzione effettuata al meglio delle conoscenze attuali della Città metropolitana di Bologna in qualità di Soggetto Aggregatore, in ragione della raccolta e aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da parte degli Enti, in coerenza con lo strumento della Convenzione ex art. 26 L. n. 488/1999.

4. DURATA DELLA CONVENZIONE E OPZIONI

4.1 DURATA

La Convenzione avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque fino a esaurimento dell'importo massimo spendibile.

I contratti sottoscritti dalle singole Amministrazioni/Enti che aderiranno alla Convenzione avranno durata pari a mesi 72 a decorrere dalla data di stipulazione.

Le singole Amministrazioni non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a € 175.000,00= netti, fatta salva la facoltà del fornitore di accettare ordinativi di fornitura per importi inferiori.

Resta inteso che per durata della convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario.

In ogni caso, la durata della convenzione potrà essere prorogata di un anno, qualora la quantità massima della Convenzione, eventualmente incrementata, non sia stata ancora esaurita. In tal caso l'OE è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

4.2 OPZIONI

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della convenzione, sia esaurito l'importo

massimo sopra indicato, il S.A. potrà chiedere all'aggiudicatario di eseguire le stesse prestazioni fino alla concorrenza del limite di un quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, comprensivo del citato eventuale incremento di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari a € 66.000.000,00.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Contratti di rete

Alle aggregazioni di imprese aderenti ai contratti di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari.

In particolare:

- 1.1.1.a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- 1.1.1.b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.1.1.c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- 1.1.1.d) **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:

- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21/11/2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle

finanze, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 78/2010, conv. in L.n. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione, per attività coerenti con il servizio posto a gara, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato **globale medio annuo** degli ultimi **tre esercizi finanziari** relativi agli anni 2015-2017 non inferiore a € 15.000.000,00 IVA esclusa,

da comprovare, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni 2015/2017 di 3 servizi analoghi, di cui almeno 1 di importo non inferiore a € 5.000.000,00.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

b) possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG 11, classe III, o OS 28, classe III.

La comprova avviene tramite verifica d'ufficio da parte del SA attraverso il sistema messo a disposizione da ANAC;

c) relativamente al ruolo di "Terzo Responsabile": possesso del certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di validità per le attività oggetto del presente disciplinare (gestione e manutenzione degli impianti termici), o attestazione SOA nella categoria OG11 "impianti tecnologici" oppure nella categoria OS28;

d) possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352 (Esco).

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

L'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui al punto 7.1, lett. a), deve essere posseduta:

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 7.2, lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria

dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3, lett. a) – “esecuzione negli ultimi tre anni di 3 servizi analoghi” - deve essere posseduto sia dalla mandataria, sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3, lett a) - “Esecuzione di almeno 1 servizio analogo di importo non inferiore a € 5.000.000,00” - deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

Il requisito relativo all'attestazione SOA di cui al punto 7.3, lett. b), deve essere soddisfatto dalla mandataria o da un'impresa aderente al consorzio, al raggruppamento temporaneo, sia costituiti che costituendi, al GEIE o al contratto di rete esecutrice delle prestazioni.

La qualificazione di Terzo Responsabile di cui al punto 7.3 lett. c) deve essere posseduta dalla Mandataria o dall'impresa capofila nei consorzi ordinari.

La certificazione UNI CEI 11352 (Esco) di cui al punto 7.3 lett. d) deve essere soddisfatta dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; parimenti il requisito di qualificazione quale Terzo responsabile di cui al punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnico professionale di cui ai punti 7.2, lett. a) e 7.3, lett. a) e b), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, direttamente dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice l'attestazione SOA deve essere intestata al consorzio o almeno a una delle imprese indicate quali esecutrici.

Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3, lett.d), ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto dal consorzio o da una delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Si precisa che per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.L.gs. n. 50/2016 è possibile soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionale mediante il cd. “*cumulo alla rinfusa*” computando direttamente in capo al consorzio il requisito della/e consorziata/e. Pertanto, per effetto del combinato disposto degli artt. 47 e 216, comma 14, del Codice dei contratti, nelle more dell'adozione delle Linee guida Anac sul sistema di qualificazione dei consorzi, anche per gli appalti di servizi i consorzi si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole consorziate, senza necessità di stipulare un contratto di avvalimento.

8. AVVALIMENTO

L'art. 89 del Codice prevede che l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 45, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente di provvedere, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga

del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta tre subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del Codice: è consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, o di idonea dichiarazione sostitutiva che ne ripercorra i contenuti.

Il mancato possesso dei requisiti, di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il ruolo di Terzo responsabile non può essere subappaltato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di gara pari a € 1.100.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

2. a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora risultasse affidatario, garanzia fideiussoria definitiva ex art. 93, comma 8, del Codice. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione

di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, la garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari intestati a Tesoreria della Città metropolitana di Bologna o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, sul conto di Tesoreria dell'Ente acceso presso CARISBO S.p.A. di Bologna, via Farini 22, IBAN IT65 T063 8502 4371 0000 0046 450 - BIC IBSPIT2B.

"Istruzioni per il cassiere CARISBO

HU0C (Ambiente Emulazione)

- TRANS:CADC

ENTE: 115 (Città metropolitana di Bologna)

TIPO DEPOSITO:PRO

INTESTAZIONE.....(indicare chi effettua il versamento)

CAUSALE:valorizzare il campo lungo saltando il primo, quello breve.

TIPO CAUZIONE: C

CODICE BOLLO: 025 (esente)

IMPORTO

invio di verifica dati

CONFERMA: SI'

Si precisa che questa transazione NON ha valore contabile, perfezionare l'operazione inserendo viaggiante a favore del contrassegno di filiale 05010 indicando in causale i riferimenti del deposito costituito (n. deposito provvisorio o n. cauzione, il costituente deposito e l'ente a favore del quale è stato costituito). Per qualsiasi chiarimento contattare la fil. 5010 Bologna Centro Tesorerie allo 0512961031".

In alternativa la garanzia è prestata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

2) essere conforme allo schema tipo ministeriale, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione, redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. n.445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

e. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

| | |
|--|--|
| a.1) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%. | 50,00% |
| a.2) La suddetta riduzione si applica, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. | |
| b.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009. | Da sola -30% cumulabile con lett. a.1) -50%-30% |
| b.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla b.1). | Da sola – 20% Cumulo con lett. a.1) -50%-20% |
| c) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. | Da sola -20% cumulabile con lett. a.1 e a.2) – 50% - 20% |
| d) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. | Da sola -15% cumulabile con lett. a.1), a.2), b.1), b.2), |
| e) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o di certificazione social | 30% non cumulabile |

| | |
|--|--|
| accountability 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC per servizi energetici e certificazione ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni | |
|--|--|

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, a condizione che la medesima sia stata costituita e/o espliciti i propri effetti in data anteriore a quella di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula della convenzione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300

del 20 dicembre 2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara nella misura di € 500,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 esclusivamente presso il servizio Archivio e Protocollo della stazione appaltante, sito in Bologna, Via Zamboni 13, cap 40126.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,00 [dodici] del giorno 1/6/2018 [uno giugno 2018]**,

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEL FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI (invernali ed estivi) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI APPARTENENTI AD AMMINISTRAZIONE/ENTI NON SANITARI SITI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 1, L. 488/1999, PER LA DURATA DI 36 MESI. CIG 7447541142

Scadenza offerte: 1/6/2018

Non aprire".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, nonché il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore ovvero, in caso di partecipazione plurisoggettiva, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 14.1.

Il modello per l'istanza di partecipazione, il DGUE, nonché il modello per la presentazione dell'offerta tecnica ed economica saranno messi a disposizione sul profilo del Committente <http://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincherà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del citato art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **6** giorni perché

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio o di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Istanza di partecipazione corredata degli allegati;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello di cui all'allegato n.1 e, comunque, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, allegato 2 al presente disciplinare, messo a disposizione sul profilo del Committente, già aggiornato al decreto correttivo n. 56/2017. Secondo quanto previsto nel comunicato del MIT pubblicato al link <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-codice-appalti-appalti/codice-appalti-dal-18-aprile-obbligatorio-il> il predetto DGUE dovrà essere redatto in formato elettronico, con firma elettronica o digitale, e compilato su supporto informatico (CD o chiavetta usb) da inserire all'interno della busta A contenente la documentazione amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega i seguenti documenti da inserire all'interno della busta A contenente la documentazione amministrativa:

1) DGUE redatto in formato elettronico, con firma elettronica o digitale dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI, DGUE redatto su supporto informatico (CD o chiavetta usb);

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta di partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010),

oppure

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega su supporto informatico (CD o chiavetta usb) da inserire all'interno della busta A contenente la documentazione amministrativa:

1) DGUE redatto in formato elettronico, con firma elettronica o digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità di cui al paragrafo 7.1 del

presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE redatto in formato elettronico, con firma elettronica o digitale, e compilato su supporto informatico (CD o chiavetta usb) da inserire all'interno della busta A contenente la documentazione amministrativa deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017 che sostituisce il Comunicato del 26/10/2016, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende - nell'ambito dell'istanza di partecipazione di cui al modello allegato 1 al presente disciplinare - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta provinciale n. 15/2014 e confermato in ultravigenza con atto sindacale n. 12/2018 reperibile al link

<http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/1935010010100/M/2477110010100/T/Codice-di-comportamento-della-Citta-metropolitana-di-Bologna>

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, per quanto compatibile, pena la risoluzione del contratto;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

4. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010),

oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010, e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

5. dichiara il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice, e allega copia conforme della relativa certificazione;

6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;

7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, *oppure*

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica relativa alle sezioni e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura d'appalto in oggetto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:

9. dichiara, nella persona del legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli artt. 80, comma 5, lett. b), e 110, comma 3, del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione

a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare;

10. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e nell'ipotesi di subappalto il PASSOE del/dei subappaltatore/i;

2. documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 14.1.

Documentazione ulteriore:

- per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

- per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le percentuali del servizio che

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

o, in alternativa,

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti o le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA

La busta "B – Offerta tecnico-organizzativa" contiene, a pena di esclusione, l'offerta tecnica redatta compilando il modello (allegato 4 al presente disciplinare) corredato dalle relazioni indicate nel modello stesso.

L'offerta tecnica e le relazioni allegare devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel successivo paragrafo 17, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice e deve essere priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico. Le predette relazioni hanno formato e dimensioni definite; in caso di non rispetto delle prescrizioni, la relazione sarà considerata valida e leggibile fino al limite di dimensione e qualunque cosa dichiarata al di fuori di detto limite dimensionale non verrà letto e considerato. Nella redazione delle relazioni descrittive per l'offerta tecnica non sono ammessi allegati ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente disciplinare e nel capitolato.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di cui al precedente paragrafo 14.1.

Nell'ambito dell'offerta tecnica i concorrenti dovranno, inoltre, dichiarare di garantire sia tutte le

professionalità idonee all'ottemperanza di quanto previsto all'allegato 6 al presente disciplinare "Organizzazione minima del servizio" sia ai requisiti minimi, dichiarati nelle TAB 1 e 2 parte integrante della relazione "Organizzazione del Servizio" prodotta in sede di gara, per ogni professionalità prevista e ogni abilitazione necessaria allo svolgimento dei servizi richiesti. In particolare, il personale addetto al governo dei generatori di calore deve essere in possesso dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici centralizzati. I concorrenti si impegnano, altresì, ad affidare la progettazione degli interventi di riqualificazione a Progettisti in possesso di Iscrizione albo/ordine professionale ed idoneità alle prestazioni oggetto dei predetti interventi.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il modello allegato 3 al presente disciplinare.

I valori e le percentuali devono essere indicate sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevale quella indicata in lettere.

Deve essere indicata:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di cui al precedente paragrafo 14.1.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: offerta tecnica max punti 70; offerta economica max punti 30; totale: punti 100.

a) criteri relativi all'offerta tecnica e metodo di attribuzione del punteggio

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella che segue per i quali, nella seconda colonna, la lettera T "tabellare" indica i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto; la lettera Q "quantitativi" indica elementi di natura quantitativa, i cui punteggi vengono attribuiti sulla base di equazioni di seguito specificate; la lettera D "discrezionali", infine, sottintende elementi di natura qualitativa e conseguentemente valutati dalla commissione

nell'esercizio della discrezionalità che le compete; viene altresì indicata la rispettiva incidenza:

| <u>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</u> | | <u>PUNTEGGIO MAX</u> |
|--|----------|--------------------------|
| 1) OBIETTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO | | |
| 1.a) VALORE DELL'OBIETTIVO PER EDIFICI CON ELEVATI CONSUMI | Q | 9 |
| 1.b) INDICE DELL'EQUAZIONE OBIETTIVO | Q | 9 |
| 1.c) MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI | D | 8 |
| 1.d) PROGETTO TIPO | D | 8 |
| 2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO | D | 18 |
| 3) SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT | D | 13 |
| 4) IMPEGNO POSA MISURATORI REGISTRATORI | T | 4 |
| 5) IMPRESA CERTIFICATA | T | 1 |
| TOTALE MERITO TECNICO | | 70 |

La valutazione di ogni singola offerta presentata avverrà mediante l'assegnazione di punteggi con le metodologie di seguito esposte.

1) OBIETTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO

Il concorrente può impegnarsi al raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico attraverso progetti di efficienza energetica e buona gestione dei sistemi edifici/impianti, da realizzare a beneficio degli edifici soggetti a Servizio Energia delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione.

L'obiettivo di risparmio energetico RE è identificato per singolo edificio, con le modalità indicate nel paragrafo 14 del Capitolato e comporrà poi l'obiettivo di risparmio energetico per l'OF; tale obiettivo sarà individuato in funzione del consumo storico specifico dell'edificio, CDE espresso in kWh/m³, come specificato al predetto paragrafo 14 applicando la seguente funzione:

$$RE_i = 3\% \quad \text{se } CDE_i \leq 10 \text{ kWh/m}^3$$

$$RE_i = 3 + a * (CDE_i - 10)^m$$

$$\text{dove } a = (OB_M - 3) / (50 - 10)^n \quad \text{se } 10 \text{ kWh/m}^3 < CDE_i < 50 \text{ kWh/m}^3$$

$$RE_i = OB_M\% \quad \text{se } CDE_i \geq 50 \text{ kWh/m}^3$$

Dove:

RE_i = obiettivo % di risparmio energetico per l'i-esimo edificio;

CDE_i = consumo storico specifico dell' l'i-esimo edificio;

OB_M = valore dell'obiettivo di risparmio energetico per edifici con elevati consumi, ≥ 50 kWh/m³, offerto dal concorrente come da successivo criterio 1.a)

m = coefficiente dell'equazione definito sulla base di quanto offerto dal concorrente come da successivo criterio 1.b) ed utile alla definizione dell'esponente della funzione

In caso di non offerta del valore 1.a e/o de valore 1.b la funzione dell'obiettivo di risparmio energetico si assume pari a:

$$RE_i = 3\% \forall CDE_i$$

dove \forall è simbolo matematico dal significato di “per ogni valore di ..”, e conseguentemente, indipendentemente dal consumo storico specifico dell’i-esimo edificio, il concorrente si impegna ad ottemperare, per l’i-esimo edificio, ad un obiettivo di risparmio energetico del 3%. Ai criteri 1.a) ed 1.b) sono automaticamente attribuiti 0 punti.

1.a) VALORE DELL’OBIETTIVO PER EDIFICI CON ELEVATI CONSUMI

Il concorrente, in OFFERTA TECNICA, offrirà il valore percentuale dell’obiettivo di risparmio energetico per edifici con elevati consumi specifici storici, OB_M , di cui al paragrafo 14 del capitolato, indicando nell’apposita casella, campo [1], del modello di offerta tecnica allegato 4 al presente disciplinare, un numero con due cifre decimali (vale l’arrotondamento di tipo matematico) che deve essere compreso tra 3 (ossia valore percentuale dell’obiettivo di risparmio energetico del 3%) e 23 (ossia valore percentuale dell’obiettivo di risparmio energetico del 23%). Qualora venisse indicato un valore superiore a 23, il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 23.

Il valore percentuale dell’obiettivo di risparmio energetico per edifici con elevati consumi specifici storici, OB_{Mi} , offerto da ogni concorrente (dove il pedice “i” varia da 1 a “n”, con “n” numero dei concorrenti in gara) sarà valutato congiuntamente a quello degli altri concorrenti mediante utilizzo del seguente sistema interdipendente:

$$P1.a_i = 9 * \frac{(OB_{Mi-off} - 3)}{(OB_{MM-off} - 3)}$$

dove:

$P1.a_i$ = punteggio attribuito all’iesima offerta presa in esame relativamente all’elemento di valutazione 1.a) (VALORE DELL’OBIETTIVO PER EDIFICI CON ELEVATI CONSUMI);

9 = punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione 1.a) (VALORE DELL’OBIETTIVO PER EDIFICI CON ELEVATI CONSUMI);

OB_{Mi-off} = valore percentuale dell’obiettivo di risparmio energetico per edifici con elevati consumi specifici storici indicato nell’offerta presa in esame;

OB_{MM-off} = maggior valore percentuale dell’obiettivo di risparmio energetico per edifici con elevati consumi specifici storici risultante dalle offerte presentate ed ammesse alla gara (compreso tra 3 e 23).

In caso di $OB_{Mi-off} = 3$ o inferiore a 3 si considera come se il concorrente non abbia effettuato offerta per il criterio 1.a; la funzione dell’obiettivo di risparmio energetico è comunque quella sopra indicata nel caso di non offerta del valore 1.a; ai criteri 1.a e 1.b sono attribuiti automaticamente 0 punti.

1.b) INDICE DELL’EQUAZIONE OBIETTIVO

Il concorrente, in OFFERTA TECNICA, offrirà un valore che permette, mediante successiva equazione, l’identificazione dell’indice m dell’equazione obiettivo di risparmio energetico per consumi storici specifici CDE_i compresi tra 10 kWh/m³ e 50 kWh/m³. Detto valore, denominato IEO, permetterà la valutazione dell’indice m dell’equazione mediante la relazione:

$$m = (3- IEO)$$

e verrà offerto indicando nell'apposita casella, campo [2], del modello di offerta tecnica allegato 4 al presente disciplinare, un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 0,01 e 2. Qualora venisse indicato un valore superiore a 2, il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 2.

Il valore IEO_i offerto da ogni concorrente (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) sarà valutato congiuntamente a quello degli altri concorrenti mediante utilizzo del seguente sistema interdipendente:

$$P1.b_i = 9 * \frac{IEO_i\text{-off}}{IEO_M\text{-off}}$$

dove:

$P1.b_i$ = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 1.b) (INDICE DELL'EQUAZIONE OBIETTIVO);

9 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 1.b) (INDICE DELL'EQUAZIONE OBIETTIVO);

$IEO_i\text{off}$ = valore indicato nell'offerta presa in esame necessario all'individuazione dell'indice m dell'equazione obiettivo, come da precedente formula;

$IEO_M\text{-off}$ = maggior valore indicato nell'offerta presa in esame necessario all'individuazione dell'indice m dell'equazione obiettivo, come da precedente formula risultante dalle offerte presentate ed ammesse alla gara (compreso tra 0,01 e 2).

In caso di $IEO_i\text{off} = 0$ si considera come se il concorrente non abbia effettuato offerta per il criterio 1.b e, indipendentemente dal valore offerto per 1.a, non abbia effettuato offerta per il criterio 1.a; la funzione dell'obiettivo di risparmio energetico è quella sopra indicata nel caso di non offerta del valore 1.a; ai criteri 1.a e 1.b sono attribuiti automaticamente 0 punti.

1.c) MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Il concorrente dovrà redigere una Relazione descrittiva, denominata Relazione "OBIETTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO", circa la modalità e gli interventi di riqualificazione energetica attraverso i quali si intendono raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico offerti nei precedenti punti 1.a) e 1.b), che deve comprendere le linee strategiche che il concorrente intende attuare ai sopracitati fini. Detta Relazione, articolata a scelta del concorrente, dovrà al minimo contenere informazioni relative alle linee di indirizzo e identificazione delle principali tipologie di intervento per la Riqualificazione Energetica dei sistemi edifici/impianti e la definizione dei razionali che hanno permesso di definire la "funzione obiettivo risparmio energetico" di cui all'art. 14 del capitolato, e dovrà essere composta da un massimo di n. 20 cartelle (fogli fronte/retro) - (formato A4, dimensione minima del margine sinistro e del margine destro 1 cm. dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm., con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di

dimensione non inferiore a 10). La Relazione descrittiva deve essere debitamente sottoscritta, su ogni facciata, dal Legale Rappresentante del concorrente.

La Commissione giudicatrice valuterà le modalità di raggiungimento degli obiettivi in funzione dei seguenti criteri:

- 1) definizione delle linee di indirizzo;
- 2) identificazione delle principali tipologie di intervento per la Riqualficazione Energetica dei sistemi edifici/impianti;
- 3) definizione dei razionali che hanno permesso di definire la “funzione obiettivo risparmio energetico”.

La valutazione avverrà con le modalità definite nella Tabella 1 dell’Allegato 5 al presente disciplinare: ogni commissario compilerà una propria Tabella e i valori finali verranno sommati e divisi per il numero dei commissari (media aritmetica) con troncamento al secondo decimale. Tale operazione determinerà il valore OR_i espresso dalla commissione relativamente all' i-esimo concorrente.

La modalità di raggiungimento degli obiettivi offerta da ogni concorrente verrà, quindi, valutata tramite il suddetto indice OR_i (dove il pedice “i” varia da 1 a “n”, con “n” numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P1.ci = 8 * \frac{OR_{i-off}}{OR_{M-off}}$$

dove:

$P1.ci$ = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 1.c (Relazione “MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI”);

8 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 1.c (“MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI”);

OR_{i-off} = indice di valutazione, relativo alla modalità di raggiungimento degli obiettivi, attribuito all'offerta presa in esame;

OR_{M-off} = maggior indice di valutazione, relativo alla modalità di raggiungimento degli obiettivi, tra quelli attribuiti alle offerte presentate ed ammesse alla gara.

1.d) PROGETTO TIPO

Il concorrente, nella relazione di cui al precedente punto 1.c), individua quali tipologie di interventi di riqualficazione energetica intende svolgere per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico proposti. In fase di presentazione del PDS il fornitore dovrà coniugare la realtà in cui si trova ad intervenire con gli obiettivi che deve raggiungere e con le tipologie di interventi di riqualficazione energetica proposti. Il concorrente deve, quindi, produrre una relazione “PROGETTO TIPO” in cui, per ogni tipologia di intervento di riqualficazione previsto nella relazione sub 1.c), presenta un progetto intervento “tipo” in cui, mediante l'identificazione degli

elementi caratteristici, delle componenti e delle modalità di esecuzione, sia possibile, per la commissione giudicatrice, valutare la bontà del progetto stesso ed acquisire le informazioni che vincolano l'Aggiudicatario per tutti i progetti degli interventi offerti appartenenti alla medesima tipologia (*ad es. se il concorrente nella relazione del criterio 1.c ha previsto di intervenire mediante l'intervento "sostituzione del generatore con potenza superiore a 35 kW", nel progetto intervento tipo saranno indicati gli elementi caratteristici, le componenti e le modalità di esecuzione dell'intervento e, il concorrente divenuto aggiudicatario, in sede di stesura del PDS relativo ad una Amministrazione per la quale ha valutato e deciso di svolgere l'intervento di riqualificazione "sostituzione del generatore" per un generatore della potenza di 200kW dovrà attenersi, come minimo, a quanto previsto nel progetto tipo stesso*).

Il progetto intervento "tipo", sottoscritto oltre che dal Legale Rappresentante anche da un tecnico abilitato, è costituito, secondo necessità, da:

- relazione tecnico illustrativa dell'intervento tipo, con indicazione della possibile condivisione con gli altri progetti che verranno sviluppati in caso di aggiudicazione;
- elaborati grafici;
- schema funzionale dell'impianto;
- specifiche tecniche dei principali componenti da installare con particolare riferimento alle caratteristiche giustificative dei risparmi energetici indotti (le specifiche tecniche sono automaticamente condivise con tutti gli interventi della medesima tipologia);
- computo metrico per ogni tipologia dell'intervento tipo con l'indicazione dettagliata delle caratteristiche qualitative dei materiali, senza alcuna indicazione dei relativi valori economici;
- previsione, con dimostrazione, del risparmio energetico indotto dall'intervento di riqualificazione.

L'insieme del materiale presentato non deve superare le 6 cartelle per progetto intervento tipo.

La Commissione giudicatrice valuterà l'insieme dei progetti intervento "tipo", cioè la relazione "PROGETTO TIPO" in funzione dei seguenti criteri:

- 1) bontà delle scelte progettuali e modalità di inserimento nel contesto impiantistico;
- 2) qualità dei prodotti offerti;
- 3) qualità degli elaborati di progetto presentati e loro completezza;
- 4) risparmio energetico conseguente all'esecuzione dell'intervento di riqualificazione e relativa dimostrazione.

La valutazione avverrà con le modalità definite nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al presente disciplinare: ogni commissario compilerà una propria Tabella e i valori finali verranno sommati e divisi per il numero dei commissari (media aritmetica) con troncamento al secondo decimale. Tale operazione determinerà il valore PT_i espresso dalla commissione relativamente all'*i*-esimo concorrente.

Il "progetto tipo" offerto da ogni concorrente verrà, quindi, valutato tramite il suddetto indice PT_i (dove il pedice "*i*" varia da 1 a "*n*", con "*n*" numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli

indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P1.d_i = 8 * \frac{PT_i\text{-off}}{PT_M\text{-off}}$$

dove:

P1.d_i = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 1.c (Relazione "PROGETTO TIPO");

8= punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 1.d ("PROGETTO TIPO");

PT_i-off = indice di valutazione, relativo al "PROGETTO TIPO", attribuito all'offerta presa in esame;

PT_M-off = maggior indice di valutazione, relativo al "PROGETTO TIPO", tra quelli attribuiti alle offerte presentate ed ammesse alla gara.

2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il concorrente dovrà redigere una Relazione descrittiva, denominata Relazione "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO", tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'allegato 6 al presente disciplinare "ORGANIZZAZIONE MINIMA DEL SERVIZIO", e delle attività e degli obblighi contenuti in ogni parte del capitolato e della documentazione di gara.

Detta Relazione dovrà essere articolata come il sopra citato allegato 6 e dovrà contenere informazioni relative alla struttura Organizzativa dedicata al servizio (sia per le fasi di promozione della Convenzione che, soprattutto, per la fase di erogazione dei servizi), alle attrezzature ed ai mezzi dedicati ai servizi, e dovrà essere composta da un massimo di n. 15 cartelle (fogli fronte/retro) - (formato A4, dimensione minima del margine sinistro e del margine destro 1 cm. dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm., con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10). La Relazione descrittiva deve essere debitamente sottoscritta, su ogni facciata, dal Legale Rappresentante del concorrente.

La Commissione giudicatrice valuterà l'organizzazione del servizio in funzione dei seguenti criteri:

- 1) struttura dedicata al servizio;
- 2) interventi in orario di servizio e reperibilità;
- 3) attrezzature e mezzi dedicati al servizio;
- 4) sistema di gestione dell'esercizio e sistema di gestione delle manutenzioni e ogni altro fattore presente nel documento e meritevole di valutazione.

La valutazione della Relazione descrittiva avverrà con le modalità definite nella Tabella 3 dell'Allegato 5 del presente disciplinare: ogni commissario compilerà una propria Tabella e i valori finali verranno sommati e divisi per il numero dei commissari (media aritmetica) con troncamento al secondo decimale. Tale operazione determinerà l'indice OS_i attribuito dalla commissione ad ogni concorrente.

L'organizzazione del servizio offerta da ogni concorrente verrà, quindi, valutata tramite il suddetto indice OS_i (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema

interdipendente:

$$P2_i = 18 * \frac{OS_{i-off}}{OS_{M-off}}$$

dove:

$P2_i$ = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 2 (Relazione "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO",);

18 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 2 ("ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO");

OS_{i-off} = indice di valutazione, relativo all'organizzazione del servizio, attribuito all'offerta presa in esame;

OS_{M-off} = maggior indice di valutazione, relativo all'organizzazione del servizio, tra quelli attribuiti alle offerte presentate ed ammesse alla gara.

3) SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT

Il concorrente dovrà redigere una Relazione descrittiva, denominata Relazione "SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT", tenendo conto delle prescrizioni contenute nel Capitolato all'art.10.

Detta Relazione dovrà essere articolata in paragrafi relativi a:

"SISTEMA INFORMATIVO" e dovrà contenere informazioni sufficienti a comprendere la coniugazione di quanto richiesto all'art. 10.3 del capitolato relativo al sistema informativo, in ogni altra parte dello stesso ed i miglioramenti proposti dall'offerente;

"ANAGRAFE TECNICA" e dovrà contenere informazioni sufficienti a comprendere la coniugazione di quanto richiesto all'art. 10.4 del capitolato relativo all'anagrafe tecnica, in ogni altra parte dello stesso ed i miglioramenti proposti dall'offerente;

"SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO" e dovrà contenere informazioni sufficienti a comprendere la coniugazione di quanto richiesto all'art. 10.5 del capitolato relativo a telegestione e telecontrollo, in ogni altra parte dello stesso ed i miglioramenti proposti dall'offerente.

Dovrà altresì contenere le modalità di integrazione tra i punti precedenti ed il Contact center (art.10.6 capitolato e ogni altra parte dello stesso). La relazione dovrà essere composta da un massimo di 15 cartelle (formato A4, dimensione minima del margine sinistro e del margine destro 1 cm., dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm., con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10). La Relazione descrittiva deve essere debitamente sottoscritta, su ogni facciata, dal Legale Rappresentante del concorrente.

La Commissione giudicatrice valuterà i Servizi di energy management in funzione dei seguenti criteri:

- 1) sistema informativo
- 2) anagrafe tecnica
- 3) sistema di telegestione e telecontrollo
- 4) integrazione tra sistema informativo, anagrafe tecnica, Sistema di Telegestione e Telecontrollo e Contact Center.

Per ogni parte, secondo competenza, saranno valutate la struttura informatica ed il progetto generale, le modalità di esecuzione delle attività, le modalità di archiviazione di monitoraggio dei parametri significativi del comfort, del funzionamento degli impianti e della manutenzione effettuata (ad esempio temperatura ambiente, funzionamento generatore, ecc.) e la flessibilità del sistema in aggiornamento ed in estrazione dati.

La valutazione della Relazione descrittiva avverrà con le modalità definite nella Tabella 4 dell'Allegato 5 del presente disciplinare: ogni commissario compilerà una propria Tabella e i valori finali verranno sommati e divisi per il numero dei commissari (media aritmetica) con troncamento al secondo decimale. Tale operazione determinerà l'indice SG_i attribuito dalla commissione ad ogni concorrente.

I Servizi di energy management offerti da ogni concorrente verranno quindi valutati, tramite il suddetto indice SG_i (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P3_i = 13 * \frac{SG_i\text{-off}}{SG_M\text{-off}}$$

dove:

$P3_i$ = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 3 (Relazione "SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT");

13 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 3 ("SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT");

$SG_i\text{-off}$ = indice di valutazione, relativo ai servizi di energy management, attribuito all'offerta presa in esame;

$SG_M\text{-off}$ = maggior indice di valutazione, relativo ai servizi di energy management, tra quelli attribuiti alle offerte presentate ed ammesse alla gara.

4) IMPEGNO POSA MISURATORI REGISTRATORI

Il concorrente può impegnarsi, mediante spunta del relativo riquadro nella modello offerta tecnica, allegato 4 al presente disciplinare, a posare e/o integrare se già presenti:

- un misuratore/registratore della temperatura interna per ogni circuito degli Impianti di Climatizzazione invernale
- un ulteriore misuratore/registratore della temperatura interna quando la superficie della zona servita dal circuito raggiunge i 2.000 m², ed ogni 2.000 m² successivo
- un ulteriore misuratore/registratore della temperatura interna quando un locale presente nel circuito dimostra particolari criticità quali bassa temperatura lamentati dagli utilizzatori e/o la disponibilità a installare e gestire sistemi di data logger per il medesimo locale o per locali "critici" a richiesta dell'Amministrazione.

Il luogo di posa del misuratore/registratore deve essere proposto nel PDS e comunque concordato

con l'Amministrazione e deve essere adeguato alle necessità di monitoraggio connesse al Servizio Energia richiesto (deve, perciò, essere installato nel locale con peggiore esposizione, dove non ci sono sorgenti di calore da apporti gratuiti - ad es. una fotocopiatrice - e garantire che la temperatura misurata sia quella della zona servita dal circuito o la minima temperatura della zona stessa e che conseguentemente le condizioni di comfort raggiunte in quel locale siano condizioni raggiunte nell'intera zona servita dal circuito stesso). Nel caso di posa di più di un misuratore/registratore sul medesimo circuito la posa ed il collegamento debbono rispettare quanto sopra ed essere coerenti con il sistema di telegestione e telecontrollo installato.

L'impegno indicato permetterà l'attribuzione di 4 punti.

5) IMPRESA CERTIFICATA

Il concorrente può spuntare il relativo riquadro nella modello offerta tecnica, allegato 4 al presente disciplinare, dichiarando, mediante la spunta, di essere certificata ISO 50001 e/o Emas e/o altra tipologia di certificazione "ambientale" equivalente.

L'impegno indicato permetterà l'attribuzione di 1 punto.

b) criteri relativi all'offerta economica e metodo di attribuzione del punteggio

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, di tipo Q "quantitativo", i cui punteggi, pure indicati, vengono attribuiti sulla base di equazioni di seguito specificate:

| <u>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</u> | <u>PUNTEGGIO MAX</u> |
|---|----------------------|
| 1) PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA "E" COSÌ SUDDIVISO: 1.a) PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A METANO, GPL O ALTRO COMBUSTIBILE GASSOSO | 15 |
| 1.b) PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A GASOLIO O ALTRO COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO | 1 |
| 1.c) SPREAD RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA DA TELERISCALDAMENTO DA APPLICARE AL PREZZO UNITARIO | 4 |
| 2) PREZZO SPECIFICO COMPONENTE NON ENERGETICA "M": | 7 |
| 3) COEFFICIENTE DI CONDIVISIONE DEL SOVRARISPARMIO "A" DI CUI AL PARAGRAFO 17.4 DEL CAPITOLATO | 3 |
| TOTALE MERITO ECONOMICO | 30 |

La valutazione di ogni singola offerta presentata avverrà mediante assegnazione di punteggi con le metodologie di seguito esposte.

1) PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA "E":

La componente "E" del Servizio Energia è calcolata come da art. 17 del Capitolato; nel calcolo è presente un prezzo specifico dell'energia che viene valutato nel presente criterio.

1.a) PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A METANO, GPL O ALTRO COMBUSTIBILE GASSOSO

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà il ribasso percentuale da applicare al Prezzo specifico unitario della componente "E", espresso in Euro/kWh per gli impianti alimentati a metano,

gpl o altro combustibile gassoso, nell'apposita casella relativa a metano, gpl o altro combustibile gassoso, campo [1], del modello offerta economica, allegato 3 al presente disciplinare, attraverso un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 1 (ossia riduzione dell'1% rispetto al prezzo a base d'asta) e 99 (ossia riduzione del 99% al prezzo a base d'asta). Qualora venisse indicato un valore superiore al 99 il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99.

Il ribasso percentuale determina il nuovo prezzo specifico della componente energia per gli impianti alimentati a metano, gpl o altro combustibile gassoso, denominato PE_G , mediante la seguente equazione:

$$PE_G = PE_{GBA} \times (1 - \%_G)$$

Dove:

PE_G = Prezzo specifico della componente energia per gli impianti alimentati a metano, gpl o altro combustibile gassoso (corrispettivo previsto per la componente energia "E" del servizio energia per gli impianti alimentati a metano, gpl o altro combustibile gassoso pari al prezzo predefinito (rif. elenco prezzi Allegato 1 al capitolato) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 3 al Disciplinare) espresso in Euro/kWh con cinque cifre decimali (**es.** 0,01234);

PE_{GBA} = Prezzo specifico della componente energia "E" del servizio energia per gli impianti alimentati a metano, gpl o altro combustibile gassoso a Base d'asta (corrispettivo previsto per la componente energia "E" del servizio energia per gli impianti alimentati a metano, gpl o altro combustibile gassoso pari al prezzo predefinito - rif. elenco prezzi Allegato 1 al capitolato) espresso in Euro/kWh;

$\%_G$ = ribasso percentuale offerto dal concorrente in sede di Offerta Economica.

Il Ribasso percentuale per il PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A METANO, GPL O ALTRO COMBUSTIBILE GASSOSO offerto da ogni concorrente verrà quindi valutato, tramite il suddetto indice $\%_{Gi}$ (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P1a_i = 15 * \frac{\%_{Gi-off}}{\%_{GM-off}}$$

dove:

$P1a_i$ = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 1a ("PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A METANO, GPL O ALTRO COMBUSTIBILE GASSOSO");

15 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 1a ("PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A METANO, GPL O ALTRO COMBUSTIBILE GASSOSO");

$\%_{Gi-off}$ = ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A METANO, GPL O ALTRO COMBUSTIBILE GASSOSO, offerto dal concorrente nell'offerta presa in esame;

$\%_{GM-off}$ = maggior ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO COMPONENTE

ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A METANO, GPL O ALTRO COMBUSTIBILE GASSOSO, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara.

1.b) PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A GASOLIO O ALTRO COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà il ribasso percentuale da applicare al Prezzo specifico unitario della componente “E”, espresso in Euro/kWh per gli impianti alimentati a gasolio o altro combustibile liquido o solido, nell’apposita casella relativa a gasolio o altro combustibile liquido o solido, campo [2], del modello offerta economica, allegato 3 al presente disciplinare, mediante indicazione di un numero con due cifre decimali (vale l’arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 1 (ossia riduzione dell’1% rispetto al prezzo a base d’asta) e 99 (ossia riduzione del 99% al prezzo a base d’asta). Qualora venisse indicato un valore superiore a 99 il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99.

Il ribasso percentuale determina il nuovo prezzo specifico della componente energia per gli impianti alimentati a gasolio o altro combustibile liquido o solido, denominato PE_L , mediante la seguente equazione:

$$PE_L = PE_{LBA} \times (1 - \%_L)$$

Dove:

PE_L = Prezzo specifico della componente energia per gli impianti alimentati a gasolio o altro combustibile liquido o solido; (corrispettivo previsto per la componente energia “E” del servizio energia per gli impianti alimentati a gasolio o altro combustibile liquido o solido pari al prezzo predefinito (rif. elenco prezzi Allegato 1 al capitolato) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 3 al Disciplinare) espresso in Euro/kWh con cinque cifre decimali (**es.** 0,01234);

PE_{LBA} = Prezzo specifico della componente energia “E” del servizio energia per gli impianti alimentati a gasolio o altro combustibile liquido o solido a Base d’asta (corrispettivo previsto per la componente energia “E” del servizio energia per gli impianti alimentati a gasolio o altro combustibile liquido o solido pari al prezzo predefinito (rif. elenco prezzi Allegato 1 al capitolato) espresso in Euro/kWh;

$\%_L$ = ribasso percentuale offerto dal concorrente in sede di Offerta Economica.

Il Ribasso percentuale per il PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A GASOLIO O ALTRO COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO offerto da ogni concorrente verrà quindi valutato, tramite il suddetto indice $\%_{Li}$ (dove il pedice “i” varia da 1 a “n”, con “n” numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdependente:

$$P1b_i = 1 * \frac{\%_{0Li-Off}}{\%_{LM-Off}}$$

dove:

$P1b_i$ = punteggio attribuito all’iesima offerta presa in esame relativamente all’elemento di valutazione 1b (“PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A GASOLIO O ALTRO COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO”);

1 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 1b ("PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A GASOLIO O ALTRO COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO");

%_{LI-off} = ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A GASOLIO O ALTRO COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO, offerto dal concorrente nell'offerta presa in esame;

%_{LM-off} = maggior ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A GASOLIO O ALTRO COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara.

1.c) SPREAD RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA DA TELERISCALDAMENTO DA APPLICARE AL PREZZO UNITARIO

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà il ribasso percentuale da applicare allo spread relativo alla fornitura di energia da teleriscaldamento, che permette la definizione del prezzo unitario del teleriscaldamento relativo alla componente "E", espresso in Euro/kWh per gli impianti alimentati a teleriscaldamento, nell'apposita casella relativa a spread per teleriscaldamento, campo [3], del modello offerta economica, allegato 3 al presente disciplinare, mediante indicazione di un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 1 (ossia riduzione dell'1% rispetto al prezzo a base d'asta) e 99 (ossia riduzione del 99% al prezzo a base d'asta). Qualora venisse indicato un valore superiore a 99 il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99.

Il ribasso percentuale determina il nuovo spread relativo alla fornitura da teleriscaldamento denominato SE_T che, mediante l'applicazione di quanto previsto all'art. 17 del capitolato, individuerà il prezzo specifico della componente energia per gli impianti alimentati a teleriscaldamento mediante la seguente equazione:

$$PE_T = PE_{TA} + SE_{TBA} \times (1 - \%_{SET})$$

Dove:

PE_T = Prezzo specifico della componente energia per gli impianti alimentati a teleriscaldamento; (corrispettivo previsto per la componente energia "E" del servizio energia per gli impianti alimentati a teleriscaldamento) espresso in Euro/kWh con cinque cifre decimali (**es.** 0,01234);

PE_{TA} = Prezzo specifico della componente energia per gli impianti alimentati a teleriscaldamento concordato tra Amministrazione e distributore come da art. 17 del Capitolato espresso in Euro/kWh con cinque cifre decimali (**es.** 0,01234);

SE_{TBA} = Spread specifico a Base d'asta (pari allo spread predefinito - rif. elenco prezzi Allegato 1 al capitolato) espresso in Euro/kWh, necessario alla determinazione del Prezzo specifico della componente energia "E" del servizio energia per gli impianti alimentati a Teleriscaldamento;

$\%_{SET}$ = ribasso percentuale offerto dal concorrente in sede di Offerta Economica.

Il Ribasso percentuale per SPREAD RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA DA TELERISCALDAMENTO DA APPLICARE AL PREZZO UNITARIO offerto da ogni concorrente

verrà quindi valutato, tramite il suddetto indice %_{SETI} (dove il pedice “i” varia da 1 a “n”, con “n” numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P1c_i = 4 * \frac{\%_{SETI-off}}{\%_{SETM-off}}$$

dove:

P1c_i = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 1c (“SPREAD RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA DA TELERISCALDAMENTO DA APPLICARE AL PREZZO UNITARIO”);

4 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 1c (“SPREAD RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA DA TELERISCALDAMENTO DA APPLICARE AL PREZZO UNITARIO”);

%_{SETI-off} = ribasso percentuale, relativo allo SPREAD RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA DA TELERISCALDAMENTO DA APPLICARE AL PREZZO UNITARIO, offerto dal concorrente nell'offerta presa in esame;

%_{SETM-off} = maggior ribasso percentuale, relativo allo SPREAD RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA DA TELERISCALDAMENTO DA APPLICARE AL PREZZO UNITARIO, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara.

Le grandezze sopracitate relative ai prezzi unitari vengono arrotondate mediante troncamento.

2) PREZZO SPECIFICO COMPONENTE NON ENERGETICA “M”:

La componente “M” è definita come da art. 18 del Capitolato ed è relativa al Servizio Energia, al Servizio Gestione e manutenzione degli impianti termici invernali nonché al Servizio Gestione e manutenzione degli impianti termici estivi e comprende un prezzo specifico della componente non energetica per elemento rappresentativo d'impianto.

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà il ribasso percentuale da applicare al predetto Prezzo specifico per elemento rappresentativo d'impianto della componente “M”, espresso in Euro/elemento per gli impianti termici, nell'apposita casella campo [4] del modello offerta economica, allegato 3 al presente disciplinare, mediante un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 1 (ossia riduzione dell'1% rispetto al prezzo a base d'asta) e 99 (ossia riduzione del 99% al prezzo a base d'asta). Qualora venisse indicato un valore superiore a 99 il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 99.

Il ribasso percentuale determina il nuovo prezzo specifico per elemento rappresentativo d'impianto della componente “M”, denominato PM, mediante la seguente equazione:

$$PM = PM_{BA} \times (1 - \%M)$$

Dove:

PM = Prezzo specifico per elemento rappresentativo d'impianto della componente della componente non energia per gli impianti termici; (corrispettivo previsto per la componente non energia “M” pari al prezzo predefinito (rif. elenco prezzi Allegato 1 al capitolato) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 3 al Disciplinare) espresso in Euro/elemento con due cifre

decimali;

PM_{GBA} = Prezzo specifico per elemento rappresentativo d'impianto della componente della componente non energia "M" per gli impianti termici a Base d'asta (corrispettivo previsto per la componente non energia "M" per gli impianti termici pari al prezzo predefinito (rif. elenco prezzi Allegato 1 al capitolato) espresso in Euro/elemento;

%M = ribasso percentuale offerto dal concorrente in sede di Offerta Economica.

Il Ribasso percentuale per il PREZZO SPECIFICO COMPONENTE NON ENERGIA offerto da ogni concorrente verrà, quindi, valutato tramite il suddetto indice %M_i (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) e congiuntamente agli indici attribuiti agli altri concorrenti, mediante il seguente sistema interdipendente:

$$P2_i = 7 * \frac{\%M_{i-off}}{\%M_M-off}$$

dove:

P2_i = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 2 ("PREZZO SPECIFICO COMPONENTE NON ENERGIA");

7 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 2 ("PREZZO SPECIFICO COMPONENTE NON ENERGIA");

%M_{i-off} = ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO COMPONENTE NON ENERGIA, offerto dal concorrente nell'offerta presa in esame;

%M_{M-off} = maggior ribasso percentuale, relativo al PREZZO SPECIFICO COMPONENTE NON ENERGIA, tra quelli proposti nelle offerte presentate ed ammesse alla gara.

Le grandezze sopracitate relative ai prezzi unitari vengono arrotondate mediante troncamento.

3) COEFFICIENTE DI CONDIVISIONE DEL SOVRARISPARMIO "A" DI CUI ALL'ART.17.4 DEL CAPITOLATO

Il concorrente, in OFFERTA ECONOMICA, indicherà il valore percentuale del coefficiente di condivisione del sovrarisparmio "A" di cui all'art. 17.4 del capitolato nell'apposita casella, campo [5], del modello di offerta economica, allegato 3 al presente disciplinare, mediante un numero con due cifre decimali (vale l'arrotondamento di tipo matematico), che deve essere compreso tra 0 (ossia nessuna condivisione) e 50 (ossia condivisione al 50%). Qualora venisse indicato un valore superiore a 50, il medesimo sarà rettificato e considerato pari a 50.

Il coefficiente di condivisione del sovrarisparmio, offerto da ogni concorrente, verrà definito A_i (dove il pedice "i" varia da 1 a "n", con "n" numero dei concorrenti in gara) e sarà valutato congiuntamente a quello degli altri concorrenti mediante utilizzo del seguente sistema interdipendente:

$$P3_i = 3 * \frac{A_{i-off}}{A_M-off}$$

dove:

P3_i = punteggio attribuito all'iesima offerta presa in esame relativamente all'elemento di valutazione 3 (COEFFICIENTE DI CONDIVISIONE DEL SOVRARISPARMIO "A");

3 = punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione 3 (COEFFICIENTE DI CONDIVISIONE DEL SOVRARISPARMIO "A");

$A_{i\text{off}}$ = coefficiente di condivisione indicato nell'offerta presa in esame;

$A_{M\text{off}}$ = maggior coefficiente di condivisione risultante dalle offerte presentate ed ammesse alla gara (compreso tra 0 e 50).

In caso di $A_{i\text{off}} = 0$ si considera un'offerta di coefficiente di condivisione pari a 0 e al criterio 3 vengono attribuiti automaticamente 0 punti.

17.1 Riparametrazione

Conclusa la valutazione del merito tecnico la Commissione procederà:

- a sommare i punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni elemento di valutazione del merito tecnico;
- a riparametrare le suddette somme nel caso in cui nessun concorrente abbia ottenuto il punteggio massimo attribuibile al merito tecnico, pari a 70 punti, mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$PT_i = 70 * \frac{tec_{i\text{-off}}}{tec_{M\text{-off}}}$$

dove:

PT_i = punteggio complessivo merito tecnico attribuito all'iesima offerta presa in esame;

70 = punteggio massimo assegnabile al merito tecnico;

$tec_{i\text{off}}$ = somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione del merito tecnico dell'offerta presa in esame;

$tec_{M\text{off}}$ = maggior somma (somma più alta) dei punteggi tra quelli risultanti al merito tecnico per le offerte presentate ed ammesse alla gara.

Conclusa la valutazione del merito economico la Commissione procederà:

- a sommare i punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni elemento di valutazione del merito economico;
- a riparametrare le suddette somme nel caso in cui nessun concorrente abbia ottenuto il punteggio massimo attribuibile al merito economico, pari a 30 punti, mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$PE_i = 30 * \frac{ec_{i\text{-off}}}{ec_{M\text{-off}}}$$

dove:

PE_i = punteggio complessivo merito economico attribuito all'iesima offerta presa in esame;

30 = punteggio massimo assegnabile al merito economico;

$ec_{i\text{off}}$ = somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione del merito economico dell'offerta presa in esame;

$ec_{M\text{off}}$ = maggior somma (somma più alta) dei punteggi tra quelli risultanti al merito economico per le offerte presentate ed ammesse alla gara.

Detta riparametrazione non si applicherà in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista l'applicazione di una soglia minima di sbarramento pari a 42 per "il punteggio tecnico complessivo", dopo la sopracitata eventuale riparametrazione: il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore a detta soglia.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **4/6/2018, alle ore 9,00** presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni n. 13 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico

<http://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione>

almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il RUP procederà a:

- a)** verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e relativi allegati 1 e 2;
- b)** attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente paragrafo 13, ricorrendone i presupposti;
- c)** effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui al precedente paragrafo 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- d)** redigere apposito verbale relativo alle attività svolte contenente la determinazione delle esclusioni e delle ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta quale modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice la conservazione in cassaforte presso u.o. segreteria generale e appalti e la consegna alla commissione giudicatrice da parte di un funzionario della stessa u.o.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto

svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al precedente paragrafo 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono, quindi, invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, al link <http://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione>

la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice che, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e relativi allegati.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione

non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17, e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per la componente economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per la componente economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si precisa che, in ossequio alla prevalente giurisprudenza, il punteggio preso in considerazione ai fini dell'anomalia sarà quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dalla riparametrazione di cui al paragrafo 17 –

17.1.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e, dunque, esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione di chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata i chiarimenti forniti dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con i chiarimenti, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede all'aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4), e del rispetto dei criteri di selezione, di cui all'art. 83 del medesimo. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto: l'aggiudicazione diventa

efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nel testo vigente (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini, previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula delle convenzioni anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dalla medesima laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del citato decreto.

Le convenzioni, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potranno essere stipulate prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo nonché dall'art. 21 dello schema di convenzione approvato con la determinazione a contrattare.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione l'aggiudicatario dovrà esibire una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore all'importo di aggiudicazione, a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, da mantenersi per l'intera durata della Convenzione e di ogni OF pena risoluzione di diritto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto d'appalto.

Le convenzioni saranno stipulate in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto

2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del Codice nonché del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione, ivi comprese quelle relative all'esito di gara, è pari a circa € 2.100,00 (duemilacento/00): la stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'espletamento della procedura di gara ed all'esecuzione delle convenzioni è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Città metropolitana di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 13; responsabile del trattamento è l'ing. Massimo Biagetti.

26. DURATA DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2 bis L.n. 241/1990 e 32, comma 4, del Codice il termine di conclusione del procedimento in oggetto è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

il Dirigente del servizio edilizia scolastica ed istituzionale
della Città metropolitana di Bologna, ing. Massimo Biagetti,

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI:

- All. 1) modello istanza di partecipazione;
- All. 2) modello DGUE aggiornato al decreto correttivo al Codice dei contratti;
- All. 3) modello offerta economica;
- All. 4) modello offerta tecnica;
- All. 5) tabelle valutazione offerta tecnica;
- All. 6) organizzazione minima del servizio.